

**CIRCOLARE OPERATIVA****Riforma del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026**

Associazioni, ETS, APS, ODV, Fondazioni ed ex ONLUS

Finalità del documento: fornire agli enti il quadro operativo completo delle novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2026, distinguendo tra enti già iscritti al RUNTS, ex ONLUS, associazioni non iscritte e imprese sociali, con evidenza degli adempimenti, delle scadenze, dei rischi e delle decisioni da assumere nel 2026.

La presente circolare è redatta in chiave operativa. Non sostituisce l'analisi del singolo caso concreto, ma consente di impostare correttamente il lavoro di adeguamento statutario, fiscale, contabile e amministrativo da svolgere nel 2026.

1. Quadro di sintesi immediato

Profilo	Dal 01/01/2026	Chi è coinvolto	Azione immediata
Entrata in vigore della fiscalità ETS	Si applica il Titolo X del CTS e cessano i regimi transitori fiscali collegati alle ONLUS	ETS ed ex ONLUS	Rivedere inquadramento fiscale, attività, contabilità e dichiarativi
Anagrafe ONLUS	Soppressa	Tutte le ONLUS iscritte al 31/12/2025	Valutare RUNTS o altra destinazione dell'ente
Termine transito ONLUS	Istanza RUNTS entro il 31/03/2026	Ex ONLUS che vogliono restare nel Terzo settore	Predisporre pratica e allegati
5 per mille	Per le ex ONLUS il mantenimento richiede il passaggio al RUNTS entro il 31/03/2026	Ex ONLUS accreditate	Verificare accreditamento e dati pagamento
IVA enti associative	Il nuovo regime di esenzione IVA è stato rinviato al 01/01/2036	ETS ed enti associativi	Non confondere la riforma ETS 2026 con la disciplina IVA rinviata

2. Fonti normative e di prassi da tenere sul tavolo

Le modifiche operative del 2026 non derivano da una sola norma, ma dall'effetto combinato di più fonti: il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il D.Lgs. 112/2017 per l'impresa sociale, il D.M. 106/2020 sul RUNTS, il D.M. 39/2020 sui modelli di bilancio, il D.M. 4 luglio 2019 sul bilancio sociale, oltre ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro intervenuti tra fine 2025 e il primo trimestre 2026.

Il punto di svolta è il via libera della Commissione europea alle norme fiscali del Terzo Settore, comunicato dal Ministero del Lavoro l'8 marzo 2025, che ha consentito la decorrenza del nuovo regime dal 1° gennaio 2026. Da quel momento il 2026 è diventato l'anno della piena attuazione fiscale del Codice.



Sul piano interpretativo, il documento oggi più importante è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 febbraio 2026, che fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore.

Per la transizione delle ONLUS restano fondamentali anche gli avvisi del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate pubblicati tra dicembre 2025 e marzo 2026.

3. Chi è davvero interessato dalle novità del 2026

È essenziale evitare un errore ricorrente: dal 1° gennaio 2026 non "cambiano tutte le associazioni allo stesso modo". Cambia radicalmente il quadro per gli enti che vogliono o devono stare nel perimetro del Terzo Settore; cambiano in misura decisiva le ex ONLUS; cambia invece in negativo il contesto di convenienza per molte associazioni che restano fuori dal RUNTS.

Categoria ente	Situazione dal 2026	Punto critico	Priorità 2026
ETS già iscritti al RUNTS	Entrano a pieno titolo nel regime fiscale del CTS	Qualificazione commerciale/non commerciale e corretta applicazione artt. 79 e ss.	Mappatura attività e revisione assetto contabile
ONLUS iscritte all'Anagrafe al 31/12/2025	Perdono la qualifica ONLUS; possono transitare nel RUNTS entro il 31/03/2026	Scelta della sezione RUNTS e completezza allegati	Pratica RUNTS e verifica 5 per mille
Associazioni non ETS	Restano fuori dal Codice e dalle relative agevolazioni	Perdita o mancato accesso ai regimi speciali del CTS	Valutare convenienza economica e organizzativa del RUNTS
APS e ODV	Restano ETS "tipici" con regole speciali degli artt. 84 e 85 CTS	Corretta distinzione fra entrate decommercializzate e attività commerciali	Controllo di soci, volontari, corrispettivi e raccolte fondi
Imprese sociali	Applicano il D.Lgs. 112/2017 con proprie agevolazioni e vincoli	Gestione utile, patrimonio e assetto societario	Verifica statuto e bilancio in logica impresa sociale

4. Ex ONLUS: cosa succede dal 1° gennaio 2026

Per le ONLUS il cambiamento non è marginale ma strutturale. Dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle ONLUS è soppressa e, di conseguenza, cessa la qualifica fiscale di ONLUS. Questo significa che dal 2026 non esiste più un "binario ONLUS" autonomo: l'ente deve scegliere se transitare nel sistema del Terzo Settore oppure restarne fuori, con tutte le conseguenze del caso.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le ONLUS già iscritte all'Anagrafe al 31 dicembre 2025, se intendono continuare a operare come ETS e mantenere il diritto al cinque per mille, devono presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026.

La stessa comunicazione ministeriale precisa che, entro il medesimo termine, le ONLUS che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono presentare l'istanza al Registro delle imprese territorialmente competente.



4.1 Documenti da allegare alla pratica RUNTS per le ex ONLUS

- atto costitutivo;
- statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;
- ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli del D.M. 39/2020;
- eventuale documentazione ulteriore richiesta in sede istruttoria dall'Ufficio RUNTS competente;
- per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, regolamento di cui all'art. 14 del D.M. 106/2020 in luogo di atto costitutivo e statuto;
- per le ONLUS con personalità giuridica, presentazione dell'istanza a cura del notaio.

4.2 Devoluzione del patrimonio: quando si applica e quando no

Questo punto merita particolare attenzione perché viene spesso riferito in modo impreciso. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 non è considerata scioglimento dell'ente e non comporta, di per sé, obbligo di devoluzione del patrimonio. In altri termini: il semplice transito da ONLUS a ETS, se effettuato correttamente e nei termini, non determina la "chiusura" dell'ente.

Diverso è il caso della ONLUS che non si iscrive al RUNTS e non assume la qualifica di impresa sociale: in tal caso, per effetto della perdita della qualifica, opera il tema devolutivo con necessità del preventivo parere ministeriale. Nella pratica professionale, questo è uno snodo da presidiare immediatamente, perché un errore qui produce effetti patrimoniali irreversibili.

4.3 Cinque per mille per le ex ONLUS

Per le ONLUS già accreditate al cinque per mille il 2026 è un anno delicato. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno chiarito che il mantenimento del diritto al contributo richiede il passaggio al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Dopo l'iscrizione, l'ente deve inoltre comunicare tramite il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo.

Operativamente lo studio deve verificare: presenza dell'ente negli elenchi permanenti 2026, tempestiva presentazione della pratica RUNTS, correttezza dell'IBAN e dei dati di pagamento, nonché coerenza della nuova denominazione rispetto alla documentazione già presente nei sistemi.

5. Nuova fiscalità ETS dal 1° gennaio 2026: cosa entra in funzione

Dal 1° gennaio 2026 diventano applicabili le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore. Per gli enti diversi dalle imprese sociali il cuore del sistema è rappresentato dagli articoli da 79 a 89 del CTS. Da questo momento l'analisi fiscale non può più essere condotta con le vecchie categorie ONLUS/associazione agevolata in modo automatico, ma deve partire dalla qualifica dell'ente e dal tipo di attività concretamente svolta.

La prima domanda da porsi è se l'ente, pur essendo ETS, debba essere qualificato come commerciale o non commerciale ai fini del Codice. La risposta non dipende dall'etichetta formale ma dal rapporto fra attività di interesse generale, modalità di svolgimento, corrispettivi applicati e prevalenza delle componenti commerciali.

5.1 Articolo 79 CTS: criteri di commercialità e non commercialità

L'art. 79 CTS contiene la regola cardine. In termini pratici, un ETS può essere "non commerciale" anche quando percepisce corrispettivi, purché le attività di interesse generale siano svolte secondo i parametri fissati dal Codice e non si trasformino, nella sostanza economica, in attività d'impresa prevalente. Per contro, l'ente diventa commerciale quando il peso delle attività commerciali prevale secondo i criteri normativi.



Ne deriva che dal 2026 ogni ente deve costruire un fascicolo interno di qualificazione fiscale, contenente almeno: elenco delle attività di interesse generale svolte, base normativa di riferimento nell'art. 5 CTS, analisi dei corrispettivi praticati, separazione delle attività diverse ex art. 6, e prospetto annuale di monitoraggio dei proventi istituzionali e commerciali.

5.2 Attività di interesse generale e attività diverse

Dal 2026 assume rilievo decisivo la distinzione tra attività di interesse generale e attività diverse. Le prime devono essere previste nello statuto e rientrare nell'elenco dell'art. 5 CTS. Le seconde sono ammesse, ma soltanto se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti fissati dalla disciplina di attuazione. Non basta quindi "fare poca attività commerciale": occorre dimostrare, documentare e monitorare il rapporto di secondarietà/strumentalità.

Sul piano operativo questo impone: piano dei conti coerente, separazione dei centri di ricavo/costo, delibera o relazione interna che giustifichi le attività diverse, monitoraggio periodico almeno trimestrale, e verifica preventiva di compatibilità prima di avviare nuove linee di attività (bar interno, merchandising, corsi a pagamento, sponsorizzazioni, gestione spazi, attività editoriali, eventi remunerati, ecc.).

5.3 Regime forfetario degli ETS ex art. 80 CTS

L'art. 80 CTS mette a disposizione un regime forfetario opzionale per gli ETS non commerciali. Non è un automatismo e non è un "nuovo 398": richiede analisi preventiva di convenienza, tenendo conto dei coefficienti di redditività, della struttura dei costi effettivi, della tipologia dei ricavi e dei possibili effetti in materia IVA e contabile. In molti casi il regime può essere utile per enti di dimensione medio-piccola; in altri può risultare meno favorevole rispetto alla contabilità ordinaria o semplificata.

La scelta, quindi, va motivata con un prospetto comparativo annuale. Lo studio dovrebbe predisporre una simulazione almeno su tre scenari: contabilità ordinaria, regime art. 80 e, dove applicabile, regime speciale ODV/APS. Senza questo confronto il rischio è aderire a un regime solo perché "semplificato", ma economicamente peggiorativo.

5.4 Regimi particolari per ODV e APS (artt. 84 e 85 CTS)

Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale il Codice mantiene regole particolari di favore. Le disposizioni degli artt. 84 e 85 prevedono ipotesi di decommercializzazione o di non imponibilità per determinate entrate strettamente collegate alla struttura associativa, al volontariato, alle raccolte occasionali, alle somministrazioni e cessioni in specifici contesti agevolati.

Il punto delicato è che tali agevolazioni non vanno lette in modo generico: esse richiedono il rispetto puntuale dei presupposti soggettivi e oggettivi. Nella pratica 2026 sarà quindi indispensabile verificare, voce per voce, se il provento nasce da rapporto associativo, da attività rivolta ai soli associati/familiari/conviventi, da evento occasionale, oppure da attività verso il mercato. Molti recuperi fiscali nascono proprio da classificazioni frettolose.

6. Associazioni che restano fuori dal RUNTS: cosa cambia davvero

Le associazioni non sono obbligate in assoluto a iscriversi al RUNTS, ma dal 2026 devono accettare le conseguenze del restare fuori. L'uscita dal regime transitorio fa sì che il sistema delle agevolazioni si concentri nel perimetro degli ETS. Per molte associazioni culturali, ricreative, assistenziali o miste, il 2026 è quindi l'anno in cui occorre fare i conti – in senso letterale – fra costo dell'adeguamento al Codice e costo fiscale del rimanere fuori.

Nelle associazioni non ETS la fiscalità torna a essere valutata principalmente secondo le regole ordinarie degli enti non commerciali del TUIR e dell'IVA, senza poter invocare le agevolazioni specifiche del CTS. Questo aspetto è spesso sottovalutato, soprattutto da enti con piccole attività di bar, corsi, eventi o sponsorizzazioni, che in passato si sono mossi in un quadro percepito come più tollerante.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



Occorre inoltre distinguere il caso delle associazioni sportive dilettantistiche, per le quali alcune discipline speciali continuano a operare sul piano sportivo/fiscale, dal caso delle associazioni generiche non sportive che non accedono al RUNTS. Le due realtà non sono sovrapponibili e non vanno trattate con lo stesso schema.

7. Adempimenti civilistici, contabili e organizzativi richiesti nel 2026

La riforma 2026 non è soltanto fiscale. L'ente che entra o resta nel RUNTS deve essere coerente anche sul piano statutario, della governance e della rendicontazione. Una iscrizione formalmente ottenuta, ma non supportata da un assetto sostanziale adeguato, espone a contestazioni in sede di controllo RUNTS o fiscale.

7.1 Statuto: cosa deve essere verificato

- corretta indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- indicazione puntuale delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS;
- eventuale disciplina delle attività diverse ex art. 6 CTS;
- assenza di scopo di lucro soggettivo e oggettivo;
- destinazione del patrimonio e clausola devolutiva coerente con il Codice;
- disciplina di associati, assemblea, organo amministrativo, organo di controllo e revisione, ove dovuti;
- regole su volontari, rimborso spese, libri sociali e trasparenza interna;
- sezione RUNTS coerente con la concreta attività dell'ente.

7.2 Bilancio d'esercizio e deposito al RUNTS

Gli ETS devono redigere il bilancio secondo i modelli ministeriali del D.M. 39/2020 e depositarlo nel RUNTS. In base alle dimensioni dell'ente si applica il rendiconto per cassa oppure il bilancio in forma ordinaria. Dal 2025 il portale RUNTS richiede anche l'indicazione del "Totale entrate" nella pratica di deposito: informazione che deve essere coerente con il modello depositato.

Sul piano operativo lo studio dovrebbe verificare quattro profili: modello corretto, quadratura con la contabilità, rispetto dei termini interni di approvazione, e corretto deposito telematico. Un errore frequente è trattare il deposito come adempimento puramente formale: in realtà il bilancio RUNTS costituisce una base informativa utilizzata anche per i controlli sugli obblighi di organo di controllo, revisione e bilancio sociale.

7.3 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, nonché per i centri di servizio per il volontariato e per le imprese sociali. Deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali, depositato nel RUNTS e pubblicato sul sito internet dell'ente, ove esistente.

Per il 2026 il tema non è solo "se devo farlo", ma anche "come mi organizzo per produrlo". Gli enti che per dimensione si collocano vicino alla soglia dovrebbero predisporre già da subito un sistema minimo di raccolta dati qualitativi, stakeholder mapping, indicatori di attività e descrizione dell'impatto sociale, in modo da non arrivare a fine esercizio senza materiale utile.

7.4 Organo di controllo e revisore legale

Gli obblighi sugli organi dipendono da natura dell'ente e soglie dimensionali. Nelle fondazioni ETS l'organo di controllo è sempre obbligatorio. Nelle associazioni ETS l'obbligo scatta al superamento, per due esercizi consecutivi, di due parametri dimensionali. Per il revisore legale valgono soglie più elevate.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



Obbligo	Parametro 1	Parametro 2	Parametro 3
Organo di controllo nelle associazioni ETS	Attivo > € 150.000	Entrate/proventi > € 300.000	Dipendenti medi > 7
Revisore legale	Attivo > € 1.100.000	Entrate/proventi > € 2.200.000	Dipendenti medi > 12

Per le ex ONLUS che chiedono l'iscrizione al RUNTS il Ministero del Lavoro ha anche richiamato l'obbligo di verificare tali soglie sulla base degli ultimi due bilanci approvati, prima ancora dell'ammissione definitiva. In concreto: la pratica RUNTS va preparata insieme alla verifica organi, non dopo.

8. IVA: attenzione a non confondere ciò che parte nel 2026 con ciò che è stato rinviato

La fiscalità ETS entra in vigore dal 1° gennaio 2026, ma il nuovo regime di esenzione IVA per alcune operazioni degli enti associativi e del Terzo Settore non va letto in modo automatico come "contestuale" a tutte le altre novità. Su questo punto occorre essere precisi, perché i rinvii normativi hanno creato molta confusione operativa.

Secondo i chiarimenti istituzionali di fine 2025, l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi è stata rinviata al 1° gennaio 2036. Pertanto, nel 2026 gli enti devono gestire la nuova fiscalità del CTS senza sovrapporla impropriamente a un regime IVA che, per tali profili, non è ancora entrato in vigore.

In pratica: nel 2026 ogni ente deve fare un check IVA separato, distinguendo regole attualmente vigenti, eventuale posizione IVA aperta, territorialità delle operazioni, natura dei corrispettivi, fatturazione, prorata e impatto dei contributi. L'errore più grave è limitarsi a dire "siamo ETS, quindi siamo esenti IVA": non è così.

9. Agevolazioni indirette, liberalità e raccolta fondi

Con l'entrata in vigore piena del Titolo X diventano centrali anche le disposizioni dell'art. 82 CTS sulle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, nonché le norme che favoriscono le erogazioni liberali verso gli ETS iscritti al RUNTS. Per molti enti il vantaggio economico del transito nel Terzo Settore non deriva solo dall'IRES, ma dalla combinazione fra deducibilità/detraibilità delle liberalità, fiscalità immobiliare e maggiore spendibilità istituzionale verso donatori e finanziatori.

Operativamente, però, tali benefici richiedono due presupposti che nel 2026 diventano imprescindibili: iscrizione corretta e mantenuta nel RUNTS, e perfetta coerenza documentale fra statuto, bilancio, denominazione sociale, ricevute e comunicazioni fiscali. Un ente che si presenta come ETS senza avere consolidato la propria posizione amministrativa rischia di compromettere anche la fiscalità delle donazioni ricevute.

10. Schemi decisionali per clienti e organi amministrativi

Schema A – Ex ONLUS

Domanda	Esito / azione
L'ente era ONLUS al 31/12/2025?	Se sì, dal 01/01/2026 la qualifica ONLUS cessa.
Vuole restare nel Terzo Settore?	Se sì, presentare istanza RUNTS entro il 31/03/2026.
Vuole diventare impresa sociale?	Se sì, istanza al Registro imprese entro il 31/03/2026.



Domanda	Esito / azione
Non presenta alcuna istanza?	Valutare perdita qualifica e devoluzione del patrimonio con preventivo parere ministeriale.

Schema B – Associazione non ancora ETS

Domanda	Esito / azione
Svolge attività di interesse generale ex art. 5 CTS?	Se no, il RUNTS potrebbe non essere la sede corretta.
Ha una struttura organizzativa in grado di sostenere statuto, bilancio e trasparenza ETS?	Se no, stimare costi di adeguamento prima della domanda.
Le agevolazioni fiscali potenziali superano i costi amministrativi?	Se sì, valutare ingresso nel RUNTS.
L'ente opera prevalentemente verso il mercato con corrispettivi significativi?	Valutare attentamente il rischio di qualificazione commerciale anche se ETS.

Schema C – ETS già iscritto

Domanda	Esito / azione
Le attività sono mappate tra art. 5 e art. 6?	Se no, predisporre immediata riclassificazione interna.
Esiste separazione contabile adeguata?	Se no, riorganizzare piano dei conti e reporting 2026.
Le soglie per organo di controllo/revisore/bilancio sociale sono monitorate?	Se no, predisporre cruscotto soglie.
L'ente ha ricavi istituzionali/corrispettivi associativi/ricavi commerciali mescolati?	Se sì, alto rischio fiscale; serve revisione analitica delle singole voci.

11. Principali rischi in caso di mancato o incompleto adeguamento

Rischio qualificazione errata dell'ente: l'ente si presenta come ETS non commerciale ma, in assenza di monitoraggio reale, sviluppa attività prevalentemente commerciali con possibili ricadute su imposizione, IVA e bilancio.

Rischio RUNTS: statuto non coerente, allegati incompleti, bilanci redatti in forma non conforme, mancato deposito o informazioni incoerenti rispetto alla posizione registrata.

Rischio cinque per mille: perdita del beneficio per le ex ONLUS che non perfezionano il passaggio al RUNTS e non aggiornano i dati necessari al pagamento.

Rischio patrimoniale per le ONLUS che non transitano correttamente: apertura del tema devoluzione con necessità di interlocuzione ministeriale.

Rischio reputazionale: utilizzo improprio della qualifica ETS o comunicazioni esterne non allineate alla reale situazione giuridica e fiscale dell'ente.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



Rischio governance: mancata nomina degli organi obbligatori, assenza di procedure, deliberazioni in ritardo, carenza di verbalizzazione e di prova documentale delle scelte fiscali.

Rischio Perdita fondi pubblici, solo se iscritti al RUNTS l'Ente pubblico può erogare contribute o fondi.

12. Conclusioni operative per i clienti

Il 2026 non è un semplice aggiornamento amministrativo: è l'anno in cui il Terzo Settore esce definitivamente dal lungo regime transitorio e si misura con il proprio assetto "a regime". La domanda corretta non è soltanto "quali agevolazioni ho?", ma "il mio ente è davvero organizzato per stare nel sistema ETS?".

Per le ex ONLUS il tema è urgente e perentorio. Per gli ETS già iscritti il tema è di consolidamento e corretta applicazione. Per le associazioni non ETS il tema è di scelta strategica, basata su numeri, sostenibilità organizzativa e prospettive dell'ente. In tutti i casi, il 2026 richiede un approccio documentato, non intuitivo.

PARTE OPERATIVA DETTAGLI

Vengono posti diversi vincoli per restare ente non commerciale, in estrema sintesi, si stabilisce che tutte le entrate devono essere destinate agli scopi statutari e che l'ente non deve presentare risultati positivi, maggiori entrate rispetto alle uscite se non in misura marginale e transitoria, ammesso maggiori entrate al massimo del 6% annuo ma per non più di 6 anni consecutivi

L'ente può svolgere delle attività considerate per la normativa come commerciali ma queste devono essere minoritarie e in ogni caso i proventi devono essere usati solo ai fini statutari

Entriamo quindi nel merito delle, molteplici, modifiche decorrenti dal 2026

Imposte. Sono esenti da imposte le raccolte fondi, purché saltuarie, e i contributi ricevuti da Enti Pubblici.

Le attività svolte dietro corrispettivi in ottemperanza allo statuto dell'ETS non sono imponibili purché il corrispettivo non sia superiore al costo effettivo complessivo al netto dei contributi e dei fondi ricevuti.

Non sono quindi imponibili le prestazioni fatte a favore degli associati e dei loro familiari conviventi

Non sono imponibile le quote associative

Nel dettaglio non sono inoltre imponibili

La vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi

La vendita di beni prodotti dagli associati o dai volontari

La somministrazione di alimenti e bevande durante manifestazioni, eventi, eccetera, purché abbiano carattere occasionale

La cessione di pubblicazioni

In ogni caso i ricavi, tutti anche quelli non imponibili, non devono superare del 6% i costi e in ogni caso anche se inferiori al 6% non posso avere ricavi superiori ai costi per oltre tre esercizi consecutivi, superando uno di questi parametri l'ETS diventa automaticamente ente commerciale, quindi con tutti gli obblighi di una impresa vera e propria. Il concetto di base è tutti gli incassi di qualsiasi tipo vanno destinati solo ed interamente alle attività istituzionali

Mentre sono in ogni caso commerciali le seguenti attività

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazioni di pasti (tranne durante eventi e manifestazioni per la raccolta fondi? Questione al momento dubbia in attesa di chiarimenti);
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale; vedi nota sotto
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Solo se l'ETS è iscritta nello specifico registro tenuto dal Ministero dell'Interno, non sono commerciali, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, vedi bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

Le sponsorizzazioni si considerano non commerciali ma si considerano ai fini Iva (vedi regime forfettario) e Ires

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



Il mutamento da non commerciale a commerciale decorre con effetto retroattivo dal 01/01 o se non solare dall'inizio dell'esercizio, solo per i primi due esercizi dal 31/12/2025 decorre dall'anno successivo. Cambiando in commerciale ho tre mesi di tempo per sistemare le scritture contabili con effetto retroattivo, di regola se al 31/12 mi accorgo di essere commerciale entro il 31/3 successivo devo adeguare la mia contabilità ed i registri all'attività commerciale per l'esercizio precedente.

Il regime di Non imponibili Iva delle attività istituzionali viene rinnovato e prorogato fino al 31/12/2035, cessa quindi l'obbligo di avere una partita iva e di emettere le fatture e di apporvi la marca da bollo da 2 euro.

Le ETS possono svolgere attività diverse (commerciali) ma devono essere di supporto all'attività statutaria, devono rispettare uno dei seguenti parametri

- a) I ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive
o
- b) I ricavi delle attività diverse non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'ETS, nei costi si comprendono anche quelli figurativi tipo le ore di lavoro svolte dai volontari valorizzate in base al costo desumibile dai ccnl che sarebbero teoricamente applicabili

In calce al bilancio o rendiconto finanziario vanno indicate le modalità di calcolo e il rispetto di almeno uno dei parametri.

Non rientrano fra le attività diverse le raccolte fondi che possono essere sia erogazioni liberali, cioè erogate senza alcun corrispettivo di beni o servizi come contropartita, o tramite specifiche attività promozionali durante eventi, fiere, manifestazioni promozionali, eccetera con la cessione di beni o di servizi di modico valore. I fondi raccolti devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali dell'ETS e mai per finanziare le attività diverse. Deve essere predisposto per ogni raccolta fondi una specifica rendicontazione che evidenzia quanto raccolto, i costi sostenuti, compreso quelli indiretti, vedi volontari, e la destinazione ai fini statuari del ricavo finanziario

Possono essere corrisposti compensi all'organo amministrativo ma i compensi non devono superare quanto stabilito dai CCNL applicabili aumentati al massimo di un 40%. Eventuali compensi a professionisti non possono superare le tariffe professionali.

Quindi l'attività base dell'ETS deve essere quella svolta in base allo statuto, e quindi quelle specifiche elencate nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, le altre attività svolte devono servire SOLO per dare all'ETS i fondi necessari per svolgere l'attività statutaria.

In nessun caso è ammessa la distribuzione di utili o di fondi sia agli associati che a parenti fino al terzo grado, distribuzione diretta sia indiretta tipo compensi o rimborsi eccessivi, o la cessione di beni o servizi ad un valore inferiore al costo sostenuto dall'ETS

Bilancio e rendiconto annuale, se l'ammontare complessivo delle entrate non supera i 300 mila euro annui, si può redigere il rendiconto per cassa, se si superano si deve predisporre un vero e proprio bilancio per competenza

Se vengono erogati compensi, in qualsiasi tipo, ai componenti dell'organo amministrativo o ai soci, l'ETS deve comunicare quanto pagato nel proprio sito internet.

Le ETS devono tenere

Libro (elenco) degli associati

Libro verbali assemblee

Libro deliberato Consiglio Direttivo

Registro Volontari, questo vidimato da un notaio o dal Comune

Volontari, possono collaborare con l'ETS ma non possono ricevere compensi, hanno diritto solo a eventuali rimborsi spese ma non forfettari ma dettagliati e di importo massimo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili. Per l'attività dei volontari l'ETS deve stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi per l'attività svolta.

Organo di controllo, se l'ETS supera per due anni consecutivi l'ammontare delle entrate, di qualsiasi tipo, superiori ai 300 mila euro deve nominare un organo di controllo, revisori, interno.

Regimi fiscali qui si cita solo quello che chiameremo iper forfettizzato valido se il volume dei ricavi non supera gli 85 mila euro, per gli enti che superassero questo parametro è necessaria una specifica analisi

Regime iper forfettizzato, vale solo per la APS e le ex OdV, è applicabile se il volume dei ricavi annuali non supera gli 85 mila euro, si prende come riferimento l'esercizio precedente, per chi opera tramite il rendiconto per cassa si usa questo per il calcolo. Il plafond comprende solo le attività considerate commerciali e quelle svolte al di fuori delle norme statutarie. L'adesione al regime iper forfettizzato deve essere dichiarato al momento dell'apertura della partita iva o, se già aperta, nella dichiarazione dei redditi. Il coefficiente di redditività è del 1 % per le OdV e del 3% per le APS. Con l'adesione al regime iper forfettario le APS e le OdV non devono tenere le scritture contabili ma solo conservare le fatture ed i

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it



documenti di spesa, non sono soggette all'ISA, non sono obbligate ad applicare e versare la ritenuta d'acconto per le fatture dei professionisti e/o similari, ma devono comunicare i dati del soggetto a cui hanno fatto i pagamenti senza applicazione della ritenuta d'acconto, o, se lo ritengono più pratico applicare e versare la ritenuta d'acconto facendo poi il modello CU e il 770, non hanno l'obbligo di trasmettere al Fisco gli eventuali corrispettivi incassati.

Ai fini Iva emettono le fatture senza iva, non possono detrarre l'Iva sugli acquisti, non sono tenuti alla compilazione dei registri iva, non hanno adempimenti iva quindi no Lipe no dichiarazione iva annuale.

Ai fini Intra la cessione di beni è non imponibile e gli acquisti fino a 10 mila euro annuali (tranne se mezzi di trasporto nuovi o beni sottoposti ad accisa) sono non imponibili, superato questo limite si passa al regime ordinario.

Le importazioni ed esportazioni di beni extra UE sono invece sottoposte alle norme ordinarie senza alcuna agevolazione.

Questo documento è elaborato, anche con l'utilizzo delle fonti AI, in base alle norme ed ai chiarimenti ad oggi disponibili, ci si riserva di integrare quanto sopra in base ad ulteriori chiarimenti o modifiche legislative.

Redatto da studio Macrogi srl – via Stazione 92 – 30029 San Stino di Livenza (VE)

Tel 0421312475 mail giulia@studiomacro.it o roberto@studiomacro.it

Dottoressa Comm. Giulia Costa – Ragioniere Roberto Costa

Appendice – Fonti istituzionali essenziali utilizzate

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato 8 marzo 2025: via libera della Commissione UE alle norme fiscali del Terzo Settore e decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 1 del 19 febbraio 2026: primi chiarimenti sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore.
- Ministero del Lavoro, notizia 11 marzo 2026: ONLUS già iscritte all'Anagrafe unica, iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; elenco documenti da allegare; conseguenze per chi non transita.
- Agenzia delle Entrate, area tematica 5 per mille anno 2026 ed elenco permanente 2026: mantenimento del contributo per le ONLUS subordinato al passaggio al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
- RUNTS / Ministero del Lavoro, indicazioni 2025 sul deposito bilanci: inserimento del campo "Totale entrate" nella pratica di deposito.
- FiscoOggi, 15 dicembre 2025: rinvio al 1° gennaio 2036 del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi.
- Gazzetta Ufficiale / Normattiva: D.Lgs. 117/2017, artt. 5, 6, 11, 13, 14, 17, 30, 31, 79, 80, 82, 84, 85 e 89; D.Lgs. 112/2017 per l'impresa sociale; D.M. 106/2020; D.M. 39/2020.
- Vademecum 2026 UNPLI